



Città metropolitana di Milano

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Rifiuti, Bonifiche e Autorizzazioni Integrate Ambientali

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.9855/2017 del 24/11/2017

Prot. n.273006/2017 del 24/11/2017

Fasc.18.11 / 2003 / 10078

Oggetto: Gorla Metalli S.r.l. con sede legale in Milano, Via Adami n. 7 ed insediamento in Cologno Monzese (MI), Via Brunelleschi n. 17. Variante sostanziale all'impianto di recupero (R4, R12, R13) e smaltimento (D15) di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06.

IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI

Visti e richiamati:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”*;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, ed in particolare l’articolo 23;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*, in particolare l’art. 1, comma 16;
- la legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 *“Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015 n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni”)”*;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti

- amministrativi della Città metropolitana di Milano approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano del 18.01.2017, n. Rep. 6/2017, atti n. 281875\1.10\2016\9;
- gli articoli 43 e 44 del Testo Unificato del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Approvato dal Consiglio Metropolitano con deliberazione n.35/2016 del 23/05/2016);
 - gli articoli 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana in materia di attribuzioni di competenza dei dirigenti;
 - il Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano" approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26/10/2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7 ;
 - il decreto del Sindaco metropolitano Rep.Gen. 282/2016 del 16/11/2016 ad oggetto "Conferimento di incarichi dirigenziali ai Dirigenti a tempo indeterminato della Città metropolitana di Milano";
 - il comma 5, dell'art. 11, del Regolamento sul sistema dei controlli interni della Città metropolitana di Milano approvato con deliberazione R.G. n. 5/2017 del 18.01.2017;
 - il decreto sindacale Rep. Gen. n. 24/2017 del 31/01/2017 avente ad oggetto "*Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la città metropolitana di Milano 2017-2019 (PTPCT 2017-2019)*" modificato ed integrato dal decreto del Sindaco Metropolitano Rep.Gen.n.249/2017 del 28.09.2017;

Considerato che il presente provvedimento:

- con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPC 2017-2019 a rischio medio;
- non ha riflessi finanziari, pertanto non è soggetto a parere di regolarità contabile;
- non rientra tra quelli previsti e sottoposti agli adempimenti prescritti dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale;

Preso atto delle dichiarazioni rese dal soggetto istante ai sensi del DPR 445/00 e delle conseguenze derivanti dall'indebito utilizzo della disciplina in tema di autocertificazioni di cui all'art. 76 del citato T.U.;

Visti:

- il D.Lgs.152 del 3 aprile 2006, Parte IV, "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati*";
- la l.r. 26/2003 "*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*";

Ricordato che l'impresa Gorla Metalli S.r.l. con sede legale in Milano, Via Val Camonica n. 13 ed insediamento in Cologno Monzese (MI), Via Brunelleschi n. 17 - è destinataria dei provvedimenti dirigenziali di seguito riportati:

- Disposizione Dirigenziale Racc. Gen. n. 1755 del 1/03/2012: "*Cernita Rottami S.r.l., con sede legale in Milano - Via del Ricordo n. 18. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), cernita e recupero (R3, R4, R5) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi, presso l'impianto in Cologno Monzese - Via Brunelleschi n. 17 - di cui alla D.D. n. 157/2004 del 16.06.2004*";
- Autorizzazione Dirigenziale R. G. n. 2792 del 22/03/2016: "*Autorizzazione di variante non sostanziale e contestuale volturazione dell'autorizzazione n. 1755 del 1/03/2012 da Cernita Rottami S.r.l. a Gorla Metalli S.r.l. relativamente all'impianto di gestione rifiuti ubicato in Cologno Monzese (MI) - Via Brunelleschi n. 17. Art. 208 del D.Lgs. 152/06*"
- Autorizzazione Dirigenziale R. G. n. 9958 del 7/11/2016" *Gorla Metalli S.r.l. con sede legale in Milano, Via Val Camonica n. 13 ed insediamento in Cologno Monzese (MI), Via Brunelleschi n. 17. Variante all'impianto*

autorizzato dalla Provincia di Milano con provvedimento R.G. n. 1755 del 1/03/2012. Art. 208 del d.lgs. 152/06"

Premesso che l'impresa Gorla Metalli S.r.l. con sede legale in Milano, Via Val Camonica n. 13, ha presentato istanza corredata di documentazione, in data 20/03/2017, prot.n.69332 e pervenuta in forma completa in data 2/05/2017, prot. 106955, volta ad ottenere l'autorizzazione della variante all'impianto di gestione rifiuti;

Richiamata la comunicazione della Città metropolitana di Milano del 9/05/2017, prot. n. 113585, di avvio del procedimento con richiesta di parere tecnico all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano;

Preso atto che con nota del 16/10/2017, prot. 224063, l'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano ha trasmesso l'Allegato tecnico "*parere di competenza scarichi in pubblica fognatura*" che si unisce al presente provvedimento per farne parte integrante;

Ricordato che il presente provvedimento rilasciato all'impresa Gorla Metalli S.r.l., ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, comma 6, sostituisce pareri, autorizzazioni e concessioni di altri organi e/o Enti come di seguito indicati:

- autorizzazione alla gestione rifiuti;
- autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura;

Dato atto che l'Impresa Gorla Metalli S.r.l. ha corrisposto l'importo di € **744,00** =, dovuto a titolo di oneri istruttori per la variante sostanziale, a mezzo di bonifico bancario eseguito il 16/03/2017(prot.n. 69332 del 20/03/2017), il precitato importo è stato determinato in virtù di quanto previsto dalla d.g.r. n. 8882 del 24.04.2002, così come recepita dalla Provincia di Milano con d.g.p. n. 132194 del 23.10.2002 e modificata da ultimo dalla Provincia di Milano con D.G.P. n. 135/14 del 29.04.2014;

Determinato, ai sensi della d.g.r. n. 19461/2004, in € **37.356,45**= l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa deve prestare in favore della Città Metropolitana di Milano - con sede in Milano, Via Vivaio n. 1 - C.F./ P.Iva n. 08911820960 ;

Considerato che l'ammontare della fidejussione attualmente versata è pari a € **42.019,74** e che la stessa risulta valida fino al 1.03.2023, è facoltà della Parte di sottoscrivere una nuova polizza fidejussoria per il nuovo importo richiedendo la restituzione di quella già prestata

Ritenuto in relazione agli esiti sopra specificati, di procedere con l'approvazione del progetto ed il rilascio dell'autorizzazione alla variante all'impianto ubicato in Cologno Monzese (MI), Via Brunelleschi n. 17, come richiesto dall'impresa Gorla Metalli S.r.l. con sede legale in Milano, Via Val Camonica n. 13;

Dato atto che sono fatti salvi i diritti di terzi, le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni legislative in materia di tutela delle acque e dell'ambiente;

Ritenuta la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate

Tutto ciò premesso

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., per i motivi esposti in premessa, che si intendono espressamente richiamati, le varianti all'impianto ubicato in Cologno Monzese (MI), Via Brunelleschi n. 17, come richiesto dall'impresa Gorla Metalli S.r.l. con sede legale in Milano, Via Val Camonica n. 13, alle condizioni e con le prescrizioni contenute nell'allegato "RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA: AUTORIZZAZIONE UNICA (EX ART. 208 D.LGS. 152/06)" del 13/11/2016 prot. 263615, e del "parere di competenza scarichi in pubblica fognatura" emesso dall'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano, ed in conformità alla "*Tavola 1 Marzo. 2017*";

FATTO PRESENTE CHE

1. la scadenza del presente provvedimento comprese le autorizzazioni settoriali assorbite, resta fissata al

- 1/03/2022, come previsto dalla disposizione dirigenziale n. R.G. n. 1755/2012; la relativa istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza dello stesso;
2. il presente provvedimento produce gli effetti di quanto stabilito dall'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06, dandosi atto che sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni settoriali come indicato in premessa;
 3. l'impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
 4. ai sensi dell'art. 208, comma 20, del d.lgs. 152/06, le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, devono essere preventivamente autorizzate secondo le modalità previste dal medesimo articolo 208;
 5. in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti non sostanziali che si intendono apportare all'impianto o alla gestione dello stesso, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, sono esaminate dalla Città Metropolitana di Milano che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, preventiva modifica/integrazione dell'autorizzazione o preventivo nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune, A.R.P.A. - Dipartimento di Milano - e A.T.S. territorialmente competenti;
 6. il presente provvedimento riguarda esclusivamente l'attività di recupero e/o smaltimento rifiuti e sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative e le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
 7. l'importo degli oneri istruttori relativi al provvedimento in questione in base ai criteri individuati dalla d.g.r. n. 8882 del 24.04.2002, così come recepita dalla Provincia di Milano con d.g.p. n. 132194 del 23.10.2002 e modificata da ultimo dalla D.G.P. di €744,00 =, dovuto a titolo di oneri istruttori per la variante non sostanziale, è già stato corrisposto dall'impresa Gorla Metalli S.r.l., come in premessa indicato;
 8. l'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla notifica del presente atto
 9. copia del presente atto e degli elaborati progettuali devono essere tenuti presso l'impianto ed esibiti agli organi di controllo;
 10. gli originali degli elaborati tecnici e progettuali, allegati al presente atto quale parte integrante, sono conservati presso gli Uffici del Settore Rifiuti, Bonifiche ed Autorizzazioni Integrate Ambientali della Città metropolitana di Milano;
 10. l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricezione da parte dell'impresa Gorla Metalli S.r.l. del presente atto;

INFORMA CHE:

- il presente provvedimento viene trasmesso mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) alla Società Gorla Metalli S.r.l. (gorlametalli@pec.it) e per opportuna informativa ai seguenti indirizzi:
 - A.R.P.A. - Dipartimenti di Milano e Monza Brianza;
 - A.T.S. Milano;
 - Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano;
- il presente provvedimento, inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città Metropolitana di Milano, è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line nei termini di legge;
- il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", al fine di assolvere ad un obbligo di pubblicazione ulteriore rispetto a quelli previsti dal D.Lgs. 33/2013, quale obiettivo strategico definito dall'Ente con il "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" della Città metropolitana di Milano riferito al triennio 2017 – 2019 (PTPCT 2017-2019);
- gli interessati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati sono trattati obbligatoriamente ai fini del procedimento amministrativo autorizzatorio; gli interessati, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, hanno altresì diritto di ottenere in qualsiasi momento la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine,

verificarne l'esattezza o chiedere l'integrazione e l'aggiornamento, oppure la rettifica; possono, altresì, chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 196/03 è la Città Metropolitana di Milano nella persona del Sindaco Metropolitan, mentre il Responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy è il Direttore del Settore Rifiuti, Bonifiche ed Autorizzazioni Integrate Ambientali ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. "Codice di protezione dei dati personali";

- il Direttore dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo nel procedimento, come previsto dalla l. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Città Metropolitana di Milano;
- sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla L. 190/2012 e dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Milano, che sono state osservate le direttive impartite al riguardo e sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del il Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano” approvato dal Sindaco Metropolitan in data 26/10/2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7;
- contro il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta notifica.

**IL DIRETTORE DEL
SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E
AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI
*Dott. Luciano Schiavone***

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Raffaella Quitadamo

Pratica trattata da: Dott.ssa Natascia Tarantino

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All.A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.

€ 16,00: 0116149311558

€ 1,00: 01161493115147

€ 1,00: 01161493115136

€ 1,00: 01161493115125

€ 1,00: 01161493115114

Data 13/11/2017

Protocollo 263615 fasc. 18.11/2003/10078

Pagina 1

**RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA:
AUTORIZZAZIONE UNICA (EX ART. 208 D.LGS. 152/06)**

**SETTORE RIFIUTI BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI
SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI**

Oggetto: Gorla Metalli S.r.l. con sede legale in Milano, Via Adami n. 7 ed insediamento in Cologno Monzese (MI), Via Brunelleschi n. 17. Istanza di autorizzazione unica per variante non sostanziale all'impianto di recupero (R4, R12, R13) e smaltimento (D15) di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06.

1. ANAGRAFICA

CIP (Codice Identificativo Pratica)	RI01592T
RAGIONE SOCIALE	Gorla Metalli S.r.l.
C.F./P.IVA	05174600964
SEDE LEGALE	Milano - Via Adami n. 7
SEDE OPERATIVA	Cologno Monzese (MI) - Via Brunelleschi n. 17
CODICE ATECO	38.21.09

2. LOCALIZZAZIONE

Foglio catastale	12
Particella catastale	Mappale n. 93
Gauss Boaga x	1521214
Gauss Boaga y	5042580
Via/Piazza/Località	Via Brunelleschi n. 17
Comune	Cologno Monzese
Provincia	MI

3. CRONOLOGIA ESSENZIALE DEL PROCEDIMENTO

- 3.1** Istanza pervenuta il 20/03/2017 prot. 69332; istanza pervenuta in forma completa il 2/05/2017, prot. 106955;
- 3.2** Avvio del procedimento il 9/05/2017, prot. 113585;
- 3.3** Sospensioni del procedimento dal 9/05/2017, prot. 113585 al 16/10/2017, prot. 241486;
- 3.4** Riavvio del procedimento il 16/10/2017, prot. 241486.

4. RISULTANZE CONCLUSIVE DELL'ISTRUTTORIA:

4.1 FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

5. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE ATTIVITA'

L'Impresa Gorla Metalli S.r.l. ha fatto istanza di variante consistente in:

- modifica delle aree funzionali del centro;
- modifiche ai rifiuti in ingresso/uscita all'impianto;
- variazione sede legale: via Adami 7 Milano;
- modifica al layout acque reflue;
- modifiche alle quantità di stoccaggio R13/D15.

GORLA METALLI S.r.l. svolge l'attività di gestione di rifiuti non pericolosi (operazioni R4-R12-R13-D15 ex all. B e C alla Parte IV del d. lgs. 152/06). Il trattamento (R4) effettuato su rifiuti metallici mediante selezione e verifica delle caratteristiche chimico-fisiche è finalizzato alla produzione di materiali con cessazione della qualifica di rifiuto ex art. 184-ter D.Lgs 152/06 classificabili come materie prime secondarie (MPS) o end of waste (EoW) destinate alla commercializzazione nella filiera deputata all'effettivo ed oggettivo recupero in processi industriali. L'eventuale frazione non recuperabile viene in seguito conferita ad idonei successivi impianti di recupero o smaltimento. Il trattamento (R12) è finalizzato alla selezione e cernita di rifiuti in ingresso al fine di separare in frazioni omogenee i vari materiali che compongono il rifiuto in trattamento. Le frazioni omogenee ottenute vengono inviate a successivi idonei impianti di recupero effettivo. L'eventuale frazione non separabile viene in seguito conferita ad idonei successivi impianti di recupero o smaltimento.

5.1 Volume complessivo di rifiuti in stoccaggio provvisorio (R13, D15):

5.1.1 conferiti da terzi:

5.1.1.1 messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi in ingresso: 265 mc – 244 t;

5.1.2 derivanti dall'attività di trattamento:

5.1.2.1 messa in riserva (R13) - deposito preliminare (D15) rifiuti non pericolosi: 25 mc – 20 t;

5.2 I quantitativi massimi annui e giornalieri di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero sono pari a:

- R4, R12: 18.750 t/a pari a 75 t/g;

5.3 l'impianto è autorizzato a ritirare, stoccare provvisoriamente e trattare nei cicli di recupero i seguenti rifiuti non pericolosi provenienti da terzi:

Codice	Descrizione	Area di stoccaggio	Operazioni		
			R13	R12	R4
010413	rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	A1, A4	X	X	
020103	scarti di tessuti vegetali	A1, A10	X	X	
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	A1, A7	X	X	
020110	rifiuti metallici	A1, A5, A12, A13	X	X	X
030101	scarti di corteccia e sughero	A1, A9	X	X	
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	A1, A9	X	X	

Data 13/11/2017

Protocollo 263615 fasc. 9.11/2015/305

Pagina 3



Città
metropolitana
di Milano

Codice	Descrizione	Area di stoccaggio	Operazioni		
			R13	R12	R4
030199	rifiuti non specificati altrimenti (pannelli di legno)	A1, A9	X	X	
030301	scarti di corteccia e legno	A1, A9	X	X	
030307	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	A1, A6	X	X	
030308	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	A1, A6	X	X	
040102	rifiuti di calcinazione	A1, A10	X	X	
060316	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15	A1, A5, A12, A13	X	X	X
100201	rifiuti del trattamento delle scorie	A1, A5, A12, A13	X	X	X
100202	scorie non trattate	A1, A5, A12, A13	X	X	X
100302	frammenti di anodi	A1, A5, A12, A13	X	X	X
101103	scarti di materiali in fibra a base di vetro	A1, A8	X	X	
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	A1, A8	X	X	
101206	stampi di scarto	A1, A5, A12, A13	X	X	X
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	A1, A4	X	X	
101304	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce	A1, A4	X	X	
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	A1, A4	X	X	
110501	zinco solido	A1, A5, A12, A13	X	X	X
110502	ceneri di zinco	A1, A5, A12, A13	X	X	X
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi	A1, A5, A12, A13	X	X	X
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi	A1, A5, A12, A13	X	X	X
120105	limatura e trucioli di materiali plastici	A1, A7	X	X	
120113	rifiuti di saldatura	A1, A5, A12, A13	X	X	X
150101	imballaggi in carta e cartone	A1, A6	X	X	
150102	imballaggi in plastica	A1, A7	X	X	
150103	imballaggi in legno	A1, A9	X	X	
150104	imballaggi metallici	A1, A5, A12, A13	X	X	X
150105	imballaggi compositi	A1	X	X	
150106	imballaggi in materiali misti	A1	X	X	
150107	imballaggi in vetro	A1, A8	X	X	
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	A1, A10	X	X	
160103	pneumatici fuori uso	A1, A11	X	X	
160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	A1, A5, A12, A13	X	X	X
160117	metalli ferrosi	A1, A5, A12, A13	X	X	X
160118	metalli non ferrosi	A1, A5, A12, A13	X	X	X
160119	plastica	A1, A7	X	X	

Data 13/11/2017

Protocollo 263615 fasc. 9.11/2015/305

Pagina 4



Città
metropolitana
di Milano

Codice	Descrizione	Area di stoccaggio	Operazioni		
			R13	R12	R4
160120	vetro	A1, A8	X	X	
160122	componenti non specificati altrimenti (limitatamente a parti metalliche)	A1, A5, A12, A13	X	X	X
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	A1, A5, A12, A13	X	X	X
161102	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	A1, A4	X	X	
161104	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	A1, A4	X	X	
161106	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	A1, A4	X	X	
170101	cemento	A1, A4	X	X	
170102	mattoni	A1, A4	X	X	
170103	mattonelle e ceramiche	A1, A4	X	X	
170107	miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	A1, A4	X	X	
170201	legno	A1, A9	X	X	
170202	vetro	A1, A8	X	X	
170203	plastica	A1, A7	X	X	
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	A1, A4	X	X	
170401	rame, bronzo, ottone	A1, A5, A12, A13	X	X	X
170402	alluminio	A1, A5, A12, A13	X	X	X
170403	piombo	A1, A5, A12, A13	X	X	X
170404	zinco	A1, A5, A12, A13	X	X	X
170405	ferro e acciaio	A1, A5, A12, A13	X	X	X
170406	stagno	A1, A5, A12, A13	X	X	X
170407	metalli misti	A1, A5, A12, A13	X	X	X
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	A1, A3	X	X	
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	A1, A4	X	X	
170508	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	A1, A4	X	X	
170604	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	A1, A7	X	X	
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	A1, A4	X	X	
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	A1, A4	X	X	

Data 13/11/2017

Protocollo 263615 fasc. 9.11/2015/305

Pagina 5



Codice	Descrizione	Area di stoccaggio	Operazioni		
			R13	R12	R4
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	A1, A5, A12, A13	X	X	X
191001	rifiuti di ferro e acciaio	A1, A5, A12, A13	X	X	X
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	A1, A5, A12, A13	X	X	X
191202	metalli ferrosi	A1, A5, A12, A13	X	X	X
191203	metalli non ferrosi	A1, A5, A12, A13	X	X	X
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	A1, A2	X	X	
200101	carta e cartone	A1, A6	X	X	
200102	vetro	A1, A8	X	X	
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	A1, A9	X	X	
200139	plastica	A1, A7	X	X	
200140	metallo	A1, A5, A12, A13	X	X	X
200201	rifiuti biodegradabili – limitatamente a sfalci del verde (ramaglie)	A1, A9	X	X	
200307	rifiuti ingombranti	A1	X	X	

5.4 l'impianto è autorizzato a stoccare provvisoriamente, secondo le specifiche e le limitazioni sotto riportate, i seguenti rifiuti non pericolosi decadenti dalle attività di recupero, destinati a trattamento finale presso impianti di terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

Codice	Descrizione	Operazioni	
		R13	D15
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	X	
191001	rifiuti di ferro e acciaio	X	
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	X	
191201	carta e cartone	X	
191202	metalli ferrosi	X	
191203	metalli non ferrosi	X	
191204	plastica e gomma	X	
191205	vetro	X	
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	X	
191208	prodotti tessili	X	
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	X	X

I rifiuti sopraelencati non devono ritenersi esaustivi in quanto dall'impianto potrebbero generarsi, occasionalmente, altre tipologie non al momento individuabili.

6. PRESSO L'IMPIANTO NON SI EFFETTUANO MISCELAZIONI.

7. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE

7.1 i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'Allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'Allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali,

devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero /smaltimento finale. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);

- 7.2** le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13, D15) e di recupero (R12, R4) di rifiuti non pericolosi, dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate dalla Tavola 1 Marzo 2017 "PLANIMETRIA GENERALE LAYOUT IMPIANTO E RETE ACQUE REFLUE", mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee;
- 7.3** prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:
- 7.3.1** acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- 7.3.2** qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità".

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale.

METALLI FERROSI E NON FERROSI

- 7.4** i rifiuti costituiti da polveri e particolato di materiali non ferrosi (CER 120104), possono dare origine a sviluppo di gas infiammabili e/o reazioni di natura esotermica (ad esempio le polveri di alluminio e/o magnesio) la Società dovrà operare sulla base di un'idonea procedura indicante le cautele e i sistemi di monitoraggio da adottarsi al fine di prevenire/mitigare il verificarsi di inconvenienti e/o incidenti;
- 7.5** sui rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi e da AEE, questi ultimi rientranti nelle categorie individuate dal d.lgs. 49/2014, deve essere sempre garantita la sorveglianza radiometrica, così come stabilito dal decreto legislativo n. 230 del 17.03.1995 e s.m.i. e nel rispetto delle modalità stabilite dall'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 56671 del 20.06.1997 e relativi allegati (B.U.R.L. n. 29 del 14 luglio 1997) o di successive regolamentazioni regionali e nel rispetto delle norma UNI 10897:2013;
- 7.6** il ritiro dei rifiuti metallici può avvenire a condizione che presso l'impianto:
- 7.6.1** sia sempre presente idoneo strumento di rilevazione della radioattività. Al riguardo deve essere garantita la costante funzionalità e manutenzione del rilevatore di radioattività. Dovrà pertanto essere tenuta presso l'impianto documentazione attestante l'avvenuta periodica manutenzione e calibrazione;
- 7.6.2** vi sia personale adeguatamente istruito e formato per l'uso dello stesso;
- 7.6.3** sia stata predisposta procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, elaborata secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95 e 52/07 e previsto dal "Piano d'intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della Città Metropolitana di Milano" del 12.12.2008, predisposta dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52, che comunque dovrà essere integrata con le seguenti prescrizioni:

- 7.6.4** dovranno essere specificati i criteri per stabilire la positività al controllo del carico;
- 7.6.5** dovrà essere adottato un registro dedicato (ove indicare le verifiche radiometriche effettuate), al fine di poter effettuare la rintracciabilità dei dati ai fini di eventuali verifiche, come previsto, per quanto applicabile, dal punto 5 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 20.06.1997, n. 57671;
- 7.6.6** dovrà essere indicata in planimetria l'area eventualmente dedicata allo stoccaggio del materiale contaminato. L'iter deve essere conforme a quanto previsto dal sopraccitato Piano di intervento redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52;
- 7.6.7** in merito agli Organi da allertare in caso di ritrovamento di un carico contaminato, dovranno essere allertati i seguenti Enti: Prefetto, A.R.P.A., VV.FF. e A.S.L. come indicato nell'art. 157 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal d.lgs. 23/2009, dovrà essere informata anche la Città Metropolitana di Milano. Inoltre il ritrovamento deve essere anche segnalato immediatamente alla più vicina Autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 230/95. Le procedure presentate quindi dovranno prevedere anche un modello per l'eventuale comunicazione previsto dalla normativa vigente;
- 7.6.8** secondo quanto previsto dalla Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità, le procedure dovrebbero essere approvate da un esperto qualificato di 2° o di 3° grado;
- 7.6.9** copia del registro per le verifiche radiometriche e copia dell'eventuale comunicazione in caso di ritrovamento di materiali contaminati, dovranno essere trasmessi alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all'A.T.S. ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti.

Il suddetto protocollo dovrà essere revisionato a seguito di mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili, dando tempestiva comunicazione agli Enti competenti per legge ed alla Città Metropolitana di Milano, al Dipartimento A.R.P.A. ed all'A.S.L. territorialmente competenti;

- 7.7** nell'eventualità che durante le fasi di accettazione del rifiuto la verifica sulla radioattività desse esito positivo, si dovranno attivare le procedure predisposte secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95, 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, dando immediata comunicazione agli Enti competenti;
- 7.8** l'Impresa deve tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti ed Organi di controllo, la procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, predisposto secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95 e 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, il quale dovrà essere mantenuto aggiornato;
- 7.9** la Società potrà produrre materie prime seconde (m.p.s.) ovvero End of Waste (EoW) di ferro, acciaio alluminio e rame solo dopo aver ottenuto le certificazioni ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. 715/2013;
- 7.10** l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 333/2011, deve avvenire, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero (R4) finalizzate all'ottenimento di materiali "End of Waste", nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del suddetto Regolamento comunitario, completo di attestazione di conformità rilasciato da organismo preposto riconosciuto (art. 6, comma 5), atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui agli articoli 3 e 4 dello stesso Regolamento;

- 7.11** l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami di rame rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 715/2013, deve avvenire, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero (R4) finalizzate all'ottenimento di materiali "End of Waste", nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 5 del suddetto Regolamento comunitario;
- 7.12** l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi, non rientranti nei Regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. 715/2013, deve avvenire, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero (R4) finalizzate all'ottenimento di materiali "m.p.s.", nel rispetto del protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti redatto secondo le indicazioni stabilite dalla d.g.r. n. 10222/2009;
- 7.13** ogni partita di rottami metallici assoggettati ai Regolamenti (UE) n. 333/2011 e (UE) n. 715/2013 che hanno cessato la qualifica di rifiuti (EoW), al momento dell'invio ai detentori successivi, deve essere accompagnata, oltre che dai documenti previsti dalle vigenti norme in materia di trasporto di materiali, dalla dichiarazione di conformità predisposta dal produttore (gestore impianto) secondo il modello previsto rispettivamente dall'Allegato III o dall'Allegato II ai sopraccitati Regolamenti comunitari;
- 7.14** ogni partita di rottami metallici non assoggettati ai sopraccitati Regolamenti comunitari che hanno cessato la qualifica di rifiuti (m.p.s.) ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, al momento dell'invio agli utilizzatori, deve essere accompagnata dai documenti previsti dalle vigenti norme in materia di trasporto di materiali;
- 7.14.1** per tutte le altre tipologie di rifiuti costituiti da rottami di vetro non rientranti nel regolamento (UE) n. 1179/2012 per l'ottenimento di materie prime secondarie (m.p.s.), il recupero [R5] è comunque subordinato alla completa osservanza di quanto previsto nella specifica tipologia 2.1 e 2.2 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998;
- 7.15** le operazioni di recupero di materia (R4) autorizzate presso l'impianto sono finalizzate esclusivamente all'ottenimento di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (art. 184-ter d.lgs. 152/06), quali End of Waste (EoW) secondo le specifiche di cui al Reg. (UE) 333/2011 ed al Reg. (UE) n. 715/2013 e materie prime secondarie (m.p.s.) aventi caratteristiche previste dall'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998, destinate in modo oggettivo ed effettivo all'impiego in un ciclo produttivo;
- 7.16** l'Impresa deve tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti ed Organi di controllo:
- 7.16.1** procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, predisposta secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95 e 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, la quale dovrà essere mantenuta aggiornata;
- 7.16.2** originale dell'attestazione di conformità, in corso di validità, rilasciato da organismo preposto riconosciuto, atto a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento (UE) n. 333/2011;
- 7.16.3** originale dell'attestazione di conformità, in corso di validità, rilasciato da organismo preposto riconosciuto, atto a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 715/2013;
- 7.16.4** originale del protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti non assoggettati ai sopraccitati regolamenti comunitari, elaborato secondo i contenuti stabiliti dalla d.g.r. n. 10222/2009 e delle integrazioni previste dal presente Allegato tecnico, in versione aggiornata;

- 7.16.5** le norme tecniche di settore (CECA, AISI, CAEF, UNI, ecc.) per le materie prime secondarie in uscita ottenute da recupero di rifiuti non rientranti nel campo di applicazione dei Regolamenti (UE) n. 333/2011 e (UE) n. 715/2013;

INERTI

7.17 Rifiuti in ingresso

- 7.17.1** per i rifiuti non pericolosi in ingresso deve essere esclusa la presenza di qualsiasi tipologia di materiale contenente amianto, ivi compreso amianto inglobato in matrice cementizia, conservando la documentazione attestante le verifiche eseguite, che dovranno essere sia di tipo visivo che di tipo analitico. In caso l'Impresa riscontri la presenza di tale sostanza nel rifiuto/materiale trattato, dovrà sospendere i lavori ed avvisare tempestivamente l'Autorità competente. Dovranno inoltre essere attivate le procedure previste dall'art. 256, comma 5, del d.lgs. 81/08 presentando il relativo Piano di Lavoro all'A.S.L. competente e per conoscenza agli altri soggetti istituzionali partecipanti al procedimento;
- 7.17.2** l'accettazione dei rifiuti provenienti da costruzione e demolizione di infrastrutture, anche ferroviarie compreso il ballast ferroviario, di opere edilizie, da scavi e da demolizioni industriali, ivi compresi i materiali di rivestimento ed i refrattari, potrà avvenire solo se accompagnata da analisi di classificazione, comprensiva del parametro amianto, attestante la non pericolosità della partita conferita. Le analisi dovranno essere eseguite secondo quanto previsto dal d.m. 14.05.1996 (test per determinare l'indice di rilascio IR);
- 7.18** i rifiuti di "terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503" (CER 170504), devono essere depositate in stoccaggio provvisorio in cumuli/cassoni separati in base al tipo e alla concentrazione dei contaminanti (aventi concentrazione non superiore ai limiti col. A – Tab. 1 – All. 5 – Parte Quarta – d.lgs. 152/06, oppure con concentrazione non superiore ai limiti col. B). Ogni partita di rifiuti conferita all'impianto deve essere accompagnata da analisi e deve esserne garantita la tracciabilità a partire dalla provenienza sino all'impianto di destinazione;
- 7.19** Ciclo di lavorazione
- 7.19.1** deve essere previsto l'impiego di un sistema di nebulizzazione da utilizzare durante tutte le fasi di movimentazione e trattamento dei rifiuti e comunque in qualsiasi momento possano generarsi polveri;
- 7.19.2** il ballast ferroviario (CER 170508) deve essere manipolato con opportune cautele e stoccato separatamente;
- 7.20** non possono essere effettuate operazioni di miscelazione e raggruppamento di rifiuti aventi diverse caratteristiche di concentrazione di contaminanti, ivi compresi quelli aventi come riferimento i limiti individuati dalla Tabella 1 (colonne A e B) dell'Allegato n. 5, al Titolo Quinto, della Parte Quarta, del d.lgs. 152/2006;

VARIE

- 7.21** ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano ed al Comune territorialmente competente;
- 7.22** per l'accettazione dei rifiuti urbani, soggetti a privativa pubblica ai sensi dell'art. 198 comma 1 del d.lgs. 152/2006, la ditta dovrà dimostrare di aver stipulato specifici contratti con i soggetti titolari del servizio pubblico;

Data 13/11/2017
Protocollo 263615 fasc. 9.11/2015/305
Pagina 10



7.23 lo stoccaggio di eventuali rifiuti decadenti dal proprio ciclo produttivo riconducibili ad oli usati, emulsioni oleose e filtri oli usati deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 95/92;

8. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI

L'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, unito al presente a costituirne parte integrante, contiene le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COORDINAMENTO
TECNICO RIFIUTI
Dr. Piergiorgio Valentini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Il Responsabile del procedimento: Dr. Piergiorgio Valentini
Assistente tecnico: Rocco Caravelli



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

Data 11/10/2017

Protocollo 0015691

Fascicolo 6.3\2016\13

PARERE DI COMPETENZA SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

Ragione Sociale	GORLA METALLI S.R.L.
Indirizzo Sede legale	MILANO – VIA ADAMI N. 7
Indirizzo Impianto	COLOGNO MONZESE (MI), VIA BRUNELLESCHI N. 17
Attività	<i>Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi</i>
Gestore dell'Impianto	Sig. Andrea Dascanio in qualità di Amministratore Unico e Rappresentante dell'Impresa

1. DESCRIZIONE DELLO SCARICO E DELL'ATTIVITA'

1.1. L'Impresa dichiara di svolgere l'attività di gestione di rifiuti non pericolosi (operazioni di trattamento R4-R12-R13-D15). In particolare *“il trattamento (R4) effettuato su rifiuti metallici mediante selezione e verifica delle caratteristiche chimico-fisiche è finalizzato alla produzione di materiali con cessazione della qualifica di rifiuto ex art. 184-ter D.Lgs 152/06 classificabili come materie prime secondarie (MPS) o end of waste (EoW) destinate alla commercializzazione nella filiera deputata all'effettivo ed oggettivo recupero in processi industriali. L'eventuale frazione non recuperabile viene in seguito conferita ad idonei successivi impianti di recupero o smaltimento. Il trattamento (R12) è finalizzato alla selezione e cernita di rifiuti in ingresso al fine di separare in frazioni omogenee i vari materiali che compongono il rifiuto in trattamento. Le frazioni omogenee ottenute vengono inviate a successivi idonei impianti di recupero effettivo. L'eventuale frazione non separabile viene in seguito conferita ad idonei successivi impianti di recupero o smaltimento.”*

L'insediamento produttivo risulta costituito da una superficie totale coperta pari a 453 mq, di cui per alloggi/uffici pari a 11 mq e per attività produttive pari a 442 mq, nonché da una superficie scoperta totale pari a 150 mq, totalmente impermeabilizzata.

1.1. L'Impresa in data 03.08.2016 (Prot. Uff. Ambito n. 11217) ha presentato all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale, in riscontro alla prescrizione n. 3.4 del *“Parere di competenza scarichi in pubblica fognatura”* del 10.03.2016 (prot. Uff. Ambito n. 3405) contenuto nel titolo autorizzatorio ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 rilasciato dalla Città Metropolitana di Milano in data 22.03.2016 (R.G. n. 2792/2016), una nota nella quale veniva dichiarato che *“a valle di una più accurata analisi, si ritiene che le acque meteoriche da piazzale possano essere potenzialmente contaminate in seguito a microperdite dovute al transito ed alla sosta di automezzi nel piazzale e che pertanto debbano essere opportunamente trattate in un impianto di trattamento e successivamente inviate in pubblica fognatura. Non è pertanto prevista la separazione fra le acque di prima e seconda pioggia dal momento che si ritiene possano essere*



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

contaminate anche le acque meteoriche di seconda pioggia. Si ritiene quindi pertinente e necessario che l'intero volume di acque reflue meteoriche venga scaricato in pubblica fognatura, come già previsto dall'autorizzazione vigente. Si chiede quindi l'assoggettabilità al R.R. n. 04/06 di Regione Lombardia, rinunciando all'esenzione di cui all'art. 13 del medesimo. Inoltre si ritiene non possibile procedere alla riduzione dell'estensione delle aree scolanti d'impianto dato che le stesse sono costituite da piazzale dove avviene il transito dei mezzi."

1.2. L'Impresa, contestualmente all'istanza, ha presentato un progetto di adeguamento della rete fognaria interna, che prevede, come si evince dall'elaborato grafico "Tav. I" con titolo "PLANIMETRIA GENERALE LAYOUT IMPIANTO E RETE ACQUE REFLUE" del Marzo 2017, la presenza di un solo punto di scarico in pubblica fognatura ubicato in via Brunelleschi, costituito da:

- acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici;
- acque meteoriche originate dal dilavamento delle superfici scolanti; tali acque, intercettate attraverso caditoie, verranno inviate ad un pozzetto disoleatore e successivamente immesse in una vasca volano per poi essere scaricate nella rete fognaria pubblica ad una portata massima pari a 20 l/sec per ettaro di superficie scolante.

Le acque meteoriche decadenti dalle coperture verranno disperse localmente attraverso n. 1 pozzo perdente.

1. L'approvvigionamento idrico dichiarato dall'Impresa è pari a 60 mc/anno ed avviene per mezzo di pubblico acquedotto.
2. Acquisita come facente parte integrante del presente Allegato, in quanto riportante il sistema di fognatura da autorizzarsi, la planimetria come di seguito indicata "Tav. I con titolo "PLANIMETRIA GENERALE LAYOUT IMPIANTO E RETE ACQUE REFLUE" del Marzo 2017".

2. PARERI OBBLIGATORI E ISTRUTTORIA TECNICA

- 2.1. Acquisito il parere favorevole espresso da Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A. con nota del 27.07.2017 (Prot. n. 15276) trasmesso all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale in data 28.07.2017 (Prot. Uff. Ambito n. 12236), il cui contenuto tecnico si intende qui interamente richiamato.
- 2.2. Vista la nota di ARPA del 15.06.2012 (Prot. Prov. Mi. n. 103741) nella quale ha convenuto di non dover esprimere alcun parere per lo scarico di acque meteoriche provenienti da qualsiasi tipologia di attività.
- 2.3. Lo scarico in fognatura delle acque meteoriche dovrà essere esercitato in osservanza a quanto indicato nell'art. 108 del D.Lgs. 152/06, compatibilmente con la succitata nota di ARPA del 15.06.2012 (Prot. Prov. Mi. n. 103741).
- 2.4. Le acque meteoriche di prima pioggia, in quanto relative alle superfici scolanti costituenti *pertinenza di edifici ed installazioni in cui sono svolte le attività di deposito di rifiuti, centro*



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

di raccolta e/o trasformazione degli stessi sono soggette, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), del R.R. n. 04/2006, alla disciplina dello smaltimento stabilita in materia dal Regolamento citato.

- 2.5. Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del R.R. n. 4/2006 le acque di lavaggio delle superfici scolanti interessate dalla disciplina delle prime piogge, sono soggette alla medesima regolamentazione di queste ultime.
- 2.6. Ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A della D.G.R. 8/2772, le acque meteoriche di seconda pioggia relative alle superfici scolanti interessate alla disciplina delle prime piogge, sono soggette alla medesima disciplina di queste ultime.
- 2.7. Gli scarichi dei servizi igienici sono da considerarsi all'origine acque reflue domestiche, così come definite dall'art. 74, comma 1, lettera g) del D.lgs. 152/06 s.m.i. e dall'art. 5, comma 1 del R.R. 3/06 e sono sempre ammessi se effettuati in reti fognarie e pertanto non sono da autorizzare, così come stabilito dagli artt. 107, comma 2 e 124, comma 4 del citato D.lgs. 152/06 s.m.i., purché siano esercitati nel rispetto del "Regolamento del servizio idrico integrato".
- 2.8. L'afflusso di acque meteoriche nelle reti fognarie pubbliche, laddove non espressamente necessario, produce effetti negativi che si ripercuotono sul corretto funzionamento degli impianti di trattamento e sulla qualità dei corsi d'acqua ricettori e quindi risulta opportuno provvedere alla riduzione delle portate di acque meteoriche drenate dal sistema di raccolta.
- 2.9. L'Impresa Gorla Metalli S.r.l. è autorizzata a scaricare in rete fognaria pubblica le acque meteoriche di prima e seconda pioggia derivanti dal dilavamento delle superfici scolanti presso l'insediamento produttivo ubicato in Via Brunelleschi n. 17 nel Comune di Cologno Monzese (Mi).
- 2.10. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale ferma restando la responsabilità di Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A. per il rilascio delle sotto riportate prescrizioni tecniche - potrà procedere, anche in fase di rinnovo dell'Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 Dlgs 152/06 e s.m.i., ad imporre prescrizioni maggiormente restrittive.

3. PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI

- 3.1. **L'Inizio dei lavori di realizzazione delle opere in progetto dovrà avvenire entro un anno dalla data del rilascio del provvedimento autorizzativo e la fine dei lavori dovrà avvenire entro tre anni dall'inizio degli stessi. Occorrerà comunicare all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale e ad Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A., per mezzo di idonea certificazione a firma di tecnico abilitato, la data di fine lavori e la**



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

conformità dei lavori al succitato progetto approvato, corredata da elaborato grafico “as built”.

- 3.2. Le acque meteoriche di prima e seconda pioggia autorizzate allo scarico in pubblica fognatura con il presente parere sono le acque che confluiscono nel punto di scarico ubicato in via Brunelleschi, come indicato nella planimetria allegata alla domanda di autorizzazione.
- 3.3. **Secondo quanto previsto dall'art. 107, comma 1 del D.lgs. 152/06 s.m.i., fermo restando l'inderogabilità dei valori limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06 e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della tabella 5 del medesimo allegato 5, alla tabella 3, lo scarico in fognatura delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia di cui al punto 3.2 deve essere conforme ai valori limite di emissione adottati dall'Autorità d'Ambito indicati nel *Regolamento del servizio idrico integrato*.**
- 3.4. Lo scarico dovrà essere esercitato nel rispetto del “*Regolamento del servizio idrico integrato*” che pertanto è da considerarsi parte integrante del presente Parere nelle parti non in contrasto con quanto espressamente autorizzato.
- 3.5. **Lo scarico in rete fognaria pubblica delle acque meteoriche decadenti dai piazzali attraverso la vasca volano dovrà avvenire ad una portata massima di 20 l/s per ettaro di superficie scolante drenata.**
- 3.6. **La rete di fognatura interna all'insediamento deve essere dotata di idonei pozzetti di campionamento dei reflui nei punti indicati nell'allegato 1 del “*Regolamento del servizio idrico integrato*”. I pozzetti di campionamento dovranno avere le caratteristiche stabilite nell'allegato 3 del “*Regolamento del servizio idrico integrato*”.**
- 3.7. Il Gestore dell'Impianto è responsabile del corretto dimensionamento degli impianti di trattamento e accumulo delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia.
- 3.8. Il Gestore dell'Impianto è responsabile della manutenzione degli impianti di trattamento e accumulo delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia; la manutenzione dovrà essere effettuata con regolarità e dovrà essere tenuto un apposito registro di gestione dell'impianto di depurazione, recante le attività di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria, riportando gli esiti dei controlli interni effettuati, la data e la firma di chi ha effettuato l'intervento e che dovrà essere messo a disposizione dell'Autorità di controllo.
- 3.9. Il Gestore dell'Impianto dovrà segnalare all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale e ad Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A. ogni



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

interruzione dell'attività degli impianti di trattamento e accumulo delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia in caso di guasto ovvero manutenzione.

- 3.10. Le superfici scolanti e comunque tutte le superfici soggette a dilavamento meteorico devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare il più possibile l'inquinamento delle acque.
- 3.11. Nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco, eventualmente con idonei materiali assorbenti.
- 3.12. Tutti gli scarichi dovranno essere presidiati da idonei strumenti di misura, in alternativa potranno essere ritenuti idonei sistemi di misura delle acque di approvvigionamento, in tal caso lo scarico si intenderà di volume pari al volume di acqua approvvigionata, comunque sia tutti i punti di approvvigionamento idrico dovranno essere dotati di idonei strumenti di misura dei volumi prelevati posti in posizione immediatamente a valle del punto di presa e prima di ogni possibile derivazione.
- 3.13. Gli strumenti di misura di cui ai punti precedenti devono essere mantenuti sempre funzionanti ed in perfetta efficienza, qualsiasi avaria, disfunzione o sostituzione degli stessi deve essere immediatamente comunicata all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale e ad Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A.. Qualora gli strumenti di misura dovessero essere alimentati elettricamente, dovranno essere dotati di conta ore di funzionamento collegato all'alimentazione elettrica dello strumento di misura, in posizione immediatamente a monte dello stesso, tra la rete di alimentazione e lo strumento oppure di sistemi di registrazione della portata.
- 3.14. Il Gestore dell'Impianto dovrà adottare tutte le misure necessarie onde evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento.
- 3.15. Il Gestore dell'Impianto dovrà presentare nuova domanda di autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione od ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento.
- 3.16. Il Gestore dell'Impianto dovrà notificare al soggetto autorizzante ogni variazione intervenuta nel ciclo tecnologico e/o nelle materie prime adoperate.
- 3.17. Il Gestore dell'Impianto dovrà segnalare tempestivamente al soggetto autorizzante ogni eventuale incidente, avaria od altro evento eccezionale, che possano modificare, qualitativamente o quantitativamente, le caratteristiche degli scarichi.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

- 3.18. Il Gestore dell'Impianto dovrà notificare al soggetto autorizzante ogni eventuale trasferimento della gestione o della proprietà dell'insediamento.
- 3.19. Tutti i rifiuti generati dall'attività esercitata e dalle operazioni gestionali e manutentive condotte presso l'insediamento devono essere smaltiti in conformità alle normative vigenti di cui alla parte IV del D.lgs. 152/2006.
- 3.20. Il presente Allegato e la planimetria già indicata fra le premesse al presente atto – *Tav. I* con titolo “*PLANIMETRIA GENERALE LAYOUT IMPIANTO E RETE ACQUE REFLUE*” del Marzo 2017 - devono essere tenute a disposizione presso l'insediamento produttivo.
- 3.21. Il Gestore dell'Impianto oggetto del presente parere è tenuto al pagamento delle tariffe di depurazione e fognatura vigenti.

4. CONTROLLI

- 4.1. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale potrà procedere - anche in futuro - sia direttamente sia per il tramite di Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A., alla verifica dei presupposti tecnici dichiarati dal Gestore dell'Impianto nonché alla sussistenza degli stessi per tutta la durata dell'Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 Dlgs 152/06 e s.m.i., anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 128 e ss. del D.lgs. 152/06 s.m.i.
- 4.2. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale, in quanto Autorità competente ai sensi dell'art. 129 del D.lgs. n. 152/2006, è autorizzata ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il Gestore dell'Impianto è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.
- 4.3. **L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale procede, ai sensi degli artt. 130 e 133 del D.lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto e in caso di violazione delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti, alla diffida e secondo la gravità dell'infrazione, chiede all'Autorità competente che si proceda alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione limitatamente allo scarico in pubblica fognatura, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie amministrative e penali di cui al titolo V della parte terza del D.lgs. 152/2006.**
- 4.4. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale ai sensi dell'art. 107, comma 1 del D.lgs. 152/2006 s.m.i., su proposta di Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

Holding S.p.A., si riserva di modificare i limiti di accettabilità in funzione della capacità dell'impianto di trattamento acque reflue e degli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore.

- 4.5. Secondo quanto previsto dal Regolamento d'Igiene del Comune di Cologno Monzese (Mi) e dal Regolamento Locale d'Igiene Tipo della Regione Lombardia devono essere garantiti i requisiti di sicurezza dei manufatti interrati.

Il Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito
della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale
(*Avv. Italia Pepe*)

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile dell'Istruttoria: Ing. Giovanni Mazzotta
email: g.mazzotta@atocittametropolitanadimilano.it - tel. 02/710493.58





Responsabile Servizio Tecnico Autorizzazione agli Scarichi in Pubblica Fognatura: Ing. Saverio Cillis
email: s.cillis@atocittametropolitanadimilano.it - Tel. 02/710493.46

ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI					
Area	Operazione	Quantità	Tipologia	Superficie	CER
A1	R13-R12	20 mc-20 ton	NP	36,0 mq	010413 020103 020104 020110 030101 030105 030199 030301 030307 030308 040102 060316 100201 100202 100302 101103 101112 101206 101208 101304 101311 110501 110502 120102 120104 120105 120113 150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 150203 160103 160112 160117 160118 160119 160120 160122 160216 161102 161104 161106 170101 170102 170103 170107 170201 170202 170203 170302 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 170411 170504 170508 170604 170802 170904 190102 191001 191002 191202 191203 191212 200101 200102 200138 200139 200140 200201 200307
A2	R13-D15	25 mc-20 ton	NP	10,5 mq	191212
A3	R13	10 mc-8 ton	NP	10,5 mq	170411
A4	R13	20 mc-35 ton	NP	10,5 mq	010413 101208 101304 101311 161102 161104 161106 170101 170102 170103 170107 170302 170504 170508 170802 170904
A5	R13-R4	100 mc 100 ton	NP	29,05 mq	020110 060316 100201 100202 100302 101206 110501 110502 120102 120104 120105 120113 150104 160112 160117 160118 160122 160216 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 190102 191001 191002 191202 191203 200140
A6	R13	15 mc-4 ton	NP	10,5 mq	030307 030308 150101 191201 200101
A7	R13	10 mc-3 ton	NP	8,0 mq	020104 150102 160119 170203 170604 191204 200139
A8	R13	10 mc-10 ton	NP	8,5 mq	101103 101112 150107 160120 170202 191205 200102
A9	R13	20 mc-15 ton	NP	8,0 mq	030101 030105 030199 030301 150103 170201 191207 200138 200201
A10	R13	10 mc-2 ton	NP	8,75 mq	020103 040102 150203 191208
A11	R13	10 mc-7 ton	NP	8,75 mq	160103
A12 A13	R13-R4	20 mc-20 ton 20 mc-20 ton	NP	5,25 mq	020110 060316 100201 100202 100302 101206 110501 110502 120102 120104 120105 120113 150104 160112 160117 160118 160122 160216 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 190102 191001 191002 191202 191203 200140
B1	-	-	-	83,0 mq	MPS/EoW
B2	-	-	-	5,25 mq	MPS/EoW
B3	-	-	-	5,25 mq	MPS/EoW

RIEPILOGO QUANTITA'					
Messa in riserva (R13) rifiuti NP	500 mc 1.110 ton				
Messa in riserva (R13)/Deposito preliminare (D15) rifiuti NP non valorizzabili	30 mc 30 ton				
Potenzialità massima di trattamento (R4, R12)	18.750 t/a				

IDENTIFICAZIONE AREE		
Area	Attività svolta	Operazione
A1	Messa in riserva e cernita rifiuti NP	R13-R12
A2	Messa in riserva/Deposito preliminare rifiuti NP non valorizzabili	R13-D15
A3	Messa in riserva rifiuti NP - cavi	R13
A4	Messa in riserva rifiuti NP - terra e inerti	R13
A5	Messa in riserva e recupero rifiuti NP - metalli ferrosi e non ferrosi	R13-R4
A6	Messa in riserva rifiuti NP - carta e cartone	R13
A7	Messa in riserva rifiuti NP - plastica e gomma	R13
A8	Messa in riserva rifiuti NP - vetro	R13
A9	Messa in riserva rifiuti NP - legno	R13
A10	Messa in riserva rifiuti NP - assorbenti	R13
A11	Messa in riserva rifiuti NP - pneumatici	R13
A12	Messa in riserva e recupero rifiuti NP - metalli ferrosi e non ferrosi	R13-R4
A13	Messa in riserva e recupero rifiuti NP - metalli ferrosi e non ferrosi	R13-R4
B1	Stoccaggio M.P.S./E.o.W. - metalli ferrosi e non ferrosi	/
B2	Stoccaggio M.P.S./E.o.W. - metalli ferrosi e non ferrosi	/
B3	Stoccaggio M.P.S./E.o.W. - metalli ferrosi e non ferrosi	/

Le dimensioni delle aree MPS/EoW possono variare in relazione alla quantità di materiale presente



IL TECNICO

LA PROPRIETA'

Rev.	Data	Descrizione	Disegnato	Verificato	Approvato
<p>Tecno Habitat s.p.a. sede legale: via Battaglia 22 - 20127 Milano - tel. 02.26148322 fax 02.26145697 - thmi@tecnohabitat.com via Macon 30 - 23900 Lecco - tel. 0341.282081 fax 0341.287303 - thlc@tecnohabitat.com via Parigi 11 - 00185 Roma - tel. 06.48906454 fax 06.48977035 - thrm@tecnohabitat.com P.IVA, C.F. e ISCR. REG. IMP. n. 11718220152 - n. REA MI 1492797 capitale sociale: 540.000,00 € i.v. www.tecnohabitat.com</p>					
<p>Committente</p> <p>GORLA METALLI SRL VIA BRUNELLESCHI, 17 - COLOGNO MONZESE (MI)</p>					
<p>Progetto</p> <p>AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO ex art. 208 D.Lgs 152/06</p>					
<p>Titolo</p> <p>PLANIMETRIA GENERALE LAYOUT IMPIANTO E RETE ACQUE REFLUE</p>					
Data	Nome file	Scala stampa	Scala	Tavola n.	
MAR.2017	GORLA METALLI_layout_03_17.dwg	10:1	1:100	1	

Questo documento contiene informazioni di proprietà di Tecno Habitat s.p.a. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. È vietata qualsiasi forma di riproduzione e di divulgazione senza l'esplicito consenso di Tecno Habitat s.p.a. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whatever shape of spreading or reproduction without the written permission of Tecno Habitat s.p.a. is prohibited.